

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XXXI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 27 LUGLIO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CASTELLI AVOLIO**

INDICE

	PAG.
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	457
Congedi:	
PRESIDENTE	457
Disegno di legge (Seguito della discussione).	
Disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale delle Amministrazione dello Stato. (1038)	458
PRESIDENTE	458, 463, 469
MAROTTA, <i>Relatore</i>	458
DI VITTORIO	463, 467, 468, 469
PELLA	465
ANGIOY	465
FERRERI PIETRO.	467, 468
GEREMIA	468, 469
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	457

La seduta comincia alle ore 9.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Di Stefano Genova, Guglielminetti e Schiratti.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per i provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna i deputati Amendola Giorgio, Avanzini, De Martino Francesco, Napolitano Giorgio e Sparapani sono sostituiti rispettivamente dai deputati Di Vittorio, Petrucci, Bonomelli, Grezzi e Andreotti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge:

SELVAGGI: « Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, che detta norme per i concorsi ad agenti di cambio e per il funzionamento delle Borse valori ».

Nella precedente seduta fui costretto a dichiarare nulla la votazione, per la ragione che il numero delle palline bianche e nere nelle due urne non corrispondeva.

Indico quindi la votazione a scrutinio segreto della suddetta proposta di legge.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

SELVAGGI: « Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, che detta norme per i concorsi ad agenti di

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1954

cambio e per il funzionamento delle Borse valori ». (n. 940):

Presenti e votanti	41
Maggioranza	21
Voti favorevoli	20
Voti contrari	21

(La Commissione non approva).

Hanno presso parte alla votazione:

Albarello, Alicata, Andreotti, Angioy, Assennato, Belotti, Berzanti, Bigi, Caiati, Carcaterra, Castelli Avolio, Cavallari Vincenzo, Cavallari Nicola, Chiaramello, Coggiola, Di Vittorio, Ferreri Pietro, Gennai Toniotti Erisia, Geremia, Ghislandi, Guggenberg, Infantino, Longoni, Marotta, Matteotti Gian Carlo, Grezzi, Nicoletto, Pella, Petrucci, Pieraccini, Raffaelli, Ricci Mario, Ronza, Salizzoni, Scoca, Sedati, Selvaggi, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini, e Walter.

Sono in congedo:

Di Stefano Genova, Guglielminetti e Schiratti.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale delle Amministrazioni dello Stato. (1038).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale delle Amministrazioni dello Stato ».

L'onorevole Marotta, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MAROTTA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, si tratta di una questione che è stata già varie volte dibattuta anche da questa Commissione. Non mi pare quindi necessario fare una storia, molto arretrata nel tempo, di questi diritti casuali. D'altra parte non sarebbe molto facile, non soltanto perché l'inizio di questa forma di prelievo e di distribuzione di alcune quote di tributi a favore di taluni impiegati è molto antica, ma anche perché è una storia molto confusa, seppure univoca, essendosi trattato sempre di estendere il compenso a nuove categorie.

Voglio ricordare soltanto il messaggio del Presidente della Repubblica del 21 novembre 1953. Il Parlamento aveva approvato una proposta di legge Angioy, con la quale si prorogavano dal 31 ottobre 1953 al 31 ottobre 1954 i diritti casuali, mantenendo immutato l'ordinamento.

Il Presidente della Repubblica, valendosi per la prima volta di questa sua facoltà — altre volte si era basato su altri criteri, come quello dell'incostituzionalità o altri — chiese un riesame nel merito. Si discusse se il Capo dello Stato avesse oppur no questa possibilità costituzionale, in quanto che alcuni colleghi gli riconoscevano questo diritto soltanto nel caso in cui egli ravvisasse una incostituzionalità della legge.

Comunque il messaggio del Presidente fu molto severo, perché in esso venivano considerati e definiti infondati tutti i tributi che si applicavano come diritti casuali e ingiustificati i compensi speciali che venivano dati al personale.

Il Presidente della Repubblica affermava che, per poter giustificare una percezione di diritti di questa natura e per poter poi distribuire agli impiegati dei compensi speciali, bisognava ravvisare un servizio prestato dall'impiegato al cittadino, un servizio diretto fatto nell'interesse del cittadino e prestato dall'impiegato sotto la propria responsabilità. Il Capo dello Stato riteneva invece che in nessun caso si potesse parlare di prestazione fatta nell'esclusivo interesse del cittadino, ma che sempre si dovesse ravvisare in questa prestazione un interesse dello Stato, più o meno accentuato rispetto a quello del privato, ma sempre interesse dello Stato.

A questo riguardo veniva fatto riferimento esplicito a quel diritto che sempre è stato considerato come il più fondato e il più giusto, relativo ai conservatori dei Registri immobiliari.

Noi sappiamo che questi impiegati sono pagati in una maniera diversa dagli altri; hanno degli obblighi diversi da quelli degli altri funzionari; hanno delle spese che debbono sopportare con i loro incassi; rendono dei servizi, che sono stati sempre ritenuti fatti nell'interesse dei privati.

Ora, nel messaggio presidenziale si sottolineava come in un regime, in cui sia riconosciuta la proprietà privata, il servizio prestato dai conservatori dei Registri immobiliari non potesse assolutamente ritenersi fatto nell'interesse dei privati, ma come rivolto a garantire quella certezza del diritto, che rappresenta appunto la base su cui si fonda il principio della proprietà. Se non ci fosse questa certezza del diritto, diceva il Presidente della Repubblica, noi non potremmo avere più trasferimenti, né operazioni immobiliari, in quanto nessuno sarebbe in grado di garantire di essere proprietario di un determinato immobile, né alcuno sarebbe disposto ad acquistarlo, nel timore di eventuali rivendicazioni.

Un altro punto, che sottolineava con molta severità il Presidente della Repubblica, si riferiva alla maniera in cui questi diritti casuali vengono gestiti e distribuiti. In particolare, trovava scandaloso che il decreto del ministro con cui vengono distribuiti ai vari impiegati questi diritti casuali non fosse neppure soggetto a pubblicazione, quindi neppure soggetto al controllo della Corte dei conti e tanto meno del Parlamento.

La Commissione ebbe allora occasione di studiare a fondo queste osservazioni presidenziali e sostanzialmente concordò con i concetti esposti nel messaggio. Fu incaricato di presentare all'Assemblea una relazione l'onorevole Sullo, il quale fece una lunga e brillante storia di questi diritti casuali. Fece rilevare come si erano andati estendendo attraverso gli anni e, esprimendo il pensiero della Commissione, si dichiarò favorevole a una proroga provvisoria, che non poteva rifiutarsi per non compromettere il trattamento economico di cui fruivano alcuni dipendenti statali. Sugerì che la soluzione definitiva si dovesse realizzare, salvaguardando alcuni diritti, nei quali si ravvisasse questa prestazione del servizio da parte del pubblico dipendente a favore dei privati, ma abolendo gli altri; garantendo tuttavia in ogni caso al personale il trattamento di cui godeva fino a quel momento. Infine propose l'introduzione di un certo controllo: anche nel periodo della proroga provvisoria il decreto di distribuzione doveva essere soggetto a pubblicazione e la gestione dei casuali doveva essere inserita nel rendiconto dello Stato.

In realtà tutti i componenti di questa Commissione sostennero le ragioni esposte dall'onorevole Sullo e tutti furono d'accordo di salvaguardare soltanto quei diritti e compensi che avessero, oltre ad un fondamento storico, una effettiva ragione di essere, perché corrispondente alla prestazione di un servizio da parte dei dipendenti pubblici a favore dei privati e nell'interesse esclusivo dei medesimi. Tutti gli altri diritti casuali dovevano essere soppressi, evitando in ogni caso che dalla soppressione potesse derivare un danno per i pubblici dipendenti. Infine si era d'accordo per assicurare il controllo della gestione.

Naturalmente queste aspirazioni della Commissione non erano e non sono di facile realizzazione, soprattutto per quanto riguarda l'individuazione dei servizi fatti nell'interesse esclusivo o principale dei privati. Quando è che un pubblico dipendente, richiesto di una prestazione, la fa soltanto nell'interesse dei privati e non anche nell'interesse dello Stato?

Già il fatto che questa prestazione debba essere richiesta a un dipendente dello Stato, e non possa essere richiesta ad altri, fa pensare che lo Stato abbia un certo interesse perché la prestazione sia fatta in quel determinato modo. D'altra parte, anche quando un privato ha un interesse proprio a chiedere una qualsiasi cosa, è l'impiegato, che gli rende il servizio, a favorire il privato e deve essere da questo compensato, oppure è sempre lo Stato che attraverso il suo dipendente viene a favorire il privato?

Il quesito si pone soprattutto per una specie di diritti casuali, di cui si occupò il collega Sullo nella sua relazione, trovandoli giustificati. Parlo cioè dei cosiddetti diritti di visura, per cui un cittadino che ha diritto di consultare taluni registri, deve pagare una certa quota all'ufficio. Questo tributo versato dal cittadino viene poi distribuito tra gli impiegati.

Diceva l'onorevole Sullo che questi diritti di visura sono giustificati anche da una necessità di remora nelle richieste; perché, se non vi fosse un tributo da pagare, probabilmente il numero delle richieste sarebbe molto maggiore, ed alcuni, anche senza una effettiva necessità, troverebbero diletto nell'andare a sfogliare questi registri e nell'interessarsi di talune questioni. Il che può anche essere vero.

L'onorevole Sullo sosteneva questa tesi, citando alcune indicazioni contenute in un testo dello stesso Presidente della Repubblica.

C'è però da osservare che, pur giustificandosi la corresponsione da parte del privato di un diritto di visura, come si giustifica che questo diritto venga indirettamente o direttamente distribuito agli impiegati? Ammesso pure che si voglia costituire una remora, perché questo tributo non entra nelle casse dello Stato, come entrata dello Stato, e viene distribuito invece agli impiegati, i quali, in fondo, non pongono nessuna responsabilità e, possiamo aggiungere, nessuna fatica nell'offrire in visione dei libri, poiché, anche se sono disturbati nel loro lavoro, ciò rappresenta un danno per lo Stato più che per loro stessi?

È perciò difficile scervere i casi in cui il diritto casuale debba ritenersi giustificato.

A me sembra che noi, nel fare questa selezione, dobbiamo essere tendenzialmente severi, non per non avere riguardo ai diritti e al lavoro degli impiegati statali, ma soprattutto per sottolineare come uno Stato moderno e democratico debba essere al servizio dei cittadini, i quali hanno diritto di chie-

dere a questo Stato delle prestazioni e di ottenerle anche quando costano una certa fatica ad alcuni dipendenti. Se questa prestazione va oltre un certo limite, bisognerà pagare una vera e propria tassa; se la fatica o prestazione del dipendente è effettuata oltre i suoi doveri d'ufficio e con delle particolari responsabilità, bisognerà dargli un compenso. Ma questo compenso dovrà essere dato dallo Stato al proprio dipendente, per porre l'Amministrazione in grado di essere veramente al servizio dei cittadini.

Se noi invece pensassimo di estendere nella nostra scelta il numero di questi diritti, se pensassimo di considerare in molti casi le prestazioni dei pubblici dipendenti come effettuate nell'interesse del privato e meritevoli di essere particolarmente compensate dal privato stesso, limiteremmo il servizio dello Stato democratico a favore dei cittadini. In via di principio, dovremmo essere unanimi nel pensare diversamente.

Comunque, l'indirizzo che in quella occasione fu dato dalla Commissione, è stato accolto sostanzialmente dal disegno di legge che ci viene ora presentato, nell'imminenza della scadenza dell'ultima proroga da noi provvisoriamente concessa.

Nel disegno di legge, infatti, si salvaguardano alcuni diritti casuali, si sopprimono altri diritti, si incanala la questione nel bilancio, si garantisce in ogni caso ai dipendenti il trattamento di cui fruiscono, in maniera che essi non abbiano a subire alcun danno.

Per quanto riguarda il primo punto, non si è operata una scelta dei diritti casuali da mantenere, in base al merito; si è invece seguito un altro criterio. Si è detto che sono degni di essere mantenuti e saranno mantenuti quei diritti e compensi speciali, che erano vigenti al 1° novembre del 1937.

Perché si è adottato questo criterio? Come ho già detto, si è sempre parlato, a proposito di questi diritti, di storicità. Ora, indubbiamente, i diritti vigenti fino a quell'epoca sono quelli che hanno maggiormente spiccato questo carattere tradizionalistico. Fino a quell'epoca, infatti, non si era operata, si può dire, nessuna estensione, ma si erano sempre mantenuti — sia pure aumentando l'importo dei compensi — i diritti che esistevano da tempo immemorabile. Invece il 15 novembre del 1937 fu emanato un decreto col quale si innovò radicalmente nella legislazione relativa ai diritti e compensi casuali. Si sostituì infatti alla distribuzione diretta al personale dell'ufficio che aveva prestato il

servizio, una distribuzione a tutti i funzionari della circoscrizione nella quale questi diritti venivano riscossi.

Questa innovazione, estendendo il numero dei beneficiari, comportò anche una estensione di questi diritti: infatti, per mantenere, a coloro che già ne fruivano, un trattamento non inferiore a quello fino allora goduto, e per renderne partecipi anche altri, si rese naturalmente necessario allargare il campo dei diritti casuali.

Però il provvedimento del 15 novembre 1937 fu rivoluzionario anche per un altro motivo. Con queste nuove disposizioni non si veniva più a compensare colui che aveva reso un servizio al privato nell'interesse del privato stesso, ma, estendendo alla circoscrizione la ripartizione dei diritti, si finiva per perdere quel rapporto tra compenso e prestazione e si stabiliva invece una nuova forma di integrazione di stipendio. Per cui i diritti casuali perdevano completamente la loro fisionomia. Si trattava insomma di un tributo fatto pagare al privato e utilizzato dallo Stato per compensare in modo migliore taluni dei suoi dipendenti, alcuni dei quali contribuivano a prestare il servizio al privato, altri non vi contribuivano affatto, pur partecipando ugualmente alla distribuzione. Quest'ultima, con successiva disposizione, fu poi estesa anche al personale dell'amministrazione centrale, cosicché il legame tra prestazione e compenso fu perduto del tutto.

Ecco perché il disegno di legge in esame ha fissato la data del 1° novembre 1937.

Il sistema adottato dal Governo comporta però dei gravi inconvenienti, perché è indiscutibile che taluni diritti introdotti posteriormente sono giustificati al pari di quelli anteriori al 1° novembre 1937. Ad ogni modo, giustificati o ingiustificati, sono di natura analoga a quelli anteriori al 1° novembre 1937.

D'altra parte, in linea di principio, è possibile stabilire una data per determinare il diritto o meno a percepire questi compensi? Non credo che in linea di principio possa essere accettato questo sistema. E se ci si vuole riferire al merito del compenso, potremo avere anche in seguito, attraverso la creazione di nuovi istituti e di nuove forme di prestazione dello Stato al cittadino o di nuovi obblighi dei cittadini, delle nuove necessità per cui il cittadino dovrà ricorrere all'opera dell'impiegato. Abbiamo i diritti di visura su taluni registri catastali, i quali sono di antica costituzione; ma ci potranno essere altri registri riferibili ad altre forme di ricchezza proprie dell'età moderna, la cui visura do-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1954

rebbe essere compensata, come viene compensata quella dei registri più antichi. Vi potrebbe essere uno spostamento di competenza, per cui un servizio che oggi viene reso dal procuratore delle imposte, che percepisce i diritti casuali, potrebbe essere affidato domani all'ispettore delle dogane, che questi diritti non percepisce.

Allora avremmo che lo stesso servizio, effettuato da due impiegati, ad uno sarebbe compensato, all'altro no.

In ogni modo non si può, volendosi riferire al merito dei diritti casuali, accettare una data come mezzo per definirli opportunamente.

Ciò nonostante, una giustificazione al sistema adottato dal Governo potrebbe essere data. Si potrebbe cioè dire che nell'epoca moderna, nell'anno di grazia 1954, non riteniamo che nessuno di questi diritti e compensi speciali possa giustificarsi. E, come ho detto prima, questa tesi si potrebbe sostenere con ottimi argomenti. Il Presidente della Repubblica, nel suo messaggio, negava l'esistenza di questo diritto anche per i conservatori dei registri immobiliari. In altri casi non si dovrebbe neppure parlare, secondo alcuni, di diritti casuali, perché si tratta in realtà di onorari professionali. Così, quando lo Stato impone, per la validità di un certificato medico, che esso sia rilasciato dal medico provinciale, da un medico militare o da un altro medico dipendente dall'amministrazione statale, il cittadino non dovrebbe avere nessun obbligo di pagare un compenso professionale a questo medico, che non è stato da lui scelto. È una tesi molto ardita e non credo che si possa arrivare a questi estremi. Del resto non ci interessa, perché non si tratta di diritti casuali.

Comunque, nel caso degli impiegati dello Stato, si può facilmente sostenere la tesi che, trattandosi di prestazioni previste e imposte direttamente o indirettamente dalla legge, non si può chiedere al cittadino il pagamento di un diritto speciale per adempiere ad una formalità che è prescritta dalla legge medesima.

Naturalmente, volendo accettare questa tesi fino in fondo, bisogna trarne la conseguenza. Abbiamo oggi degli impiegati che fanno delle operazioni sotto la propria responsabilità. Se vogliamo ammettere che in nessun caso l'impiegato fa una prestazione di opera propria, ma rende sempre un servizio per conto dello Stato, gli dobbiamo togliere la diretta responsabilità nei riguardi del privato e dobbiamo invece stabilire una responsabilità dello Stato verso il privato, salva la

responsabilità dell'impiegato verso lo Stato, dipendente dal rapporto d'impiego.

Comunque, pur prescindendo da altre riforme che si potrebbero attuare in connessione con questo nuovo principio, si potrebbe dire che nessuno dei diritti casuali attualmente percepiti è giustificato. Tuttavia quelli anteriori al 1° novembre 1937, pur non avendo il carattere di una prestazione del dipendente statale al cittadino, vengono mantenuti in omaggio alla tradizione, anche se non rispondono né ad una necessità né ad una opportunità. Quindi il termine stabilito dal legislatore in riferimento a una data fissa, per stabilire se debbono, oppure no, essere mantenuti questi diritti casuali, avrebbe fondamento esclusivamente nella storicità. Cioè si ammetterebbe il riconoscimento di questi diritti casuali non perché vi sia eventualmente un lavoro da compensare o una responsabilità da tenere in considerazione — e se questa responsabilità vi fosse, bisognerebbe toglierla di mezzo — ma un po' per la stessa ragione per cui si conserva la parrucca allo Speaker della Camera dei comuni o della Camera dei lords: è una cosa ridicola, inutile, inopportuna, ma rappresenta una tradizione alla quale si è affezionati, come ci si può affezionare talvolta anche ad una malattia.

Solo impostando così la questione, possiamo accettare il criterio della data come criterio di cernita dei diritti casuali da mantenere o da sopprimere.

Nel disegno di legge si risolvono anche altri problemi. Innanzi tutto la gestione di questi diritti casuali viene incanalata nel bilancio dello Stato. Su questo non possiamo non essere d'accordo. Sarà istituito un capitolo per l'entrata nel bilancio del Ministero del tesoro: sarà istituito un capitolo per la spesa in ciascuno dei bilanci dei Ministeri competenti per l'erogazione di questi diritti casuali.

Viene garantito ai dipendenti, che attualmente fruiscono di questi diritti e compensi, che non subiranno nessun danno. Si stabilisce infatti che coloro, i quali fruiscono di diritti e compensi previsti anteriormente al 1° novembre 1937, continueranno a percepirlili; qualora la somma di cui verranno a godere risultasse inferiore alla somma che hanno goduto mediamente per ogni mese dello scorso anno, la differenza verrà corrisposta a titolo di assegno personale.

Così pure a titolo di assegno personale verrà corrisposta una somma mensile pari a quella di cui hanno finora goduto a titolo di diritti casuali, a tutti coloro che non potranno più fruire di questi compensi speciali.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1954

Si stabilisce pure che i diritti casuali per coloro per i quali vengono mantenuti non possono superare un importo pari alla metà dello stipendio previsto nelle tabelle del 1952.

È una norma questa, sulla quale ci dobbiamo fermare.

Viene stabilito infine che questo assegno personale sarà riassorbito in occasione di futuri miglioramenti.

Altre norme particolari si riferiscono al mantenimento provvisorio, fino al 30 giugno 1955, di un diritto che invece dovrebbe essere abolito, in quanto risulta istituito dopo il 1° novembre 1937. Mi riferisco al 3 per mille sui mandati emessi dall'Amministrazione dello Stato.

Questa è una delle imposizioni che hanno sollevato maggiori proteste. Tuttavia si spiega e si giustifica la proroga provvisoria col fatto che coloro i quali hanno già contratto degli obblighi con lo Stato per forniture o appalti, nello stabilire i prezzi hanno già tenuto conto di questa ritenuta per la quale avrebbero subito un danno; il sopprimerla, quindi, costituirebbe per costoro un illecito guadagno.

Vorrei però fare osservare che, riferendosi la norma anche agli appalti, e non essendo improbabile che un appalto contempli lavori che hanno una durata molto più lunga, potrà avvenire che dei mandati riscossi dopo il 30 giugno 1955 si riferiscano a lavori iniziati anteriormente alla presentazione di questo disegno di legge. Sarebbe perciò opportuno, invece di riferirsi a una data futura fissa, fare riferimento alla data in cui è stato stipulato il contratto di fornitura o di appalto. Quindi stabilire che tutti i mandati, relativi a contratti firmati prima dell'entrata in vigore di questo disegno di legge, devono essere assoggettati alla ritenuta del 3 per mille, mentre quelli firmati dopo, non debbono esserlo.

Mi pare anche che sia superfluo citare gli esonerati attualmente vigenti. La relazione ministeriale osserva che si tratta di casi per i quali è già previsto che il 3 per mille non deve essere pagato. Allora, poiché abbiamo fatto riferimento alle norme istitutive e alle norme successive, è inutile fare una elencazione, altrimenti si corre il rischio — se l'elencazione non risultasse completa — di far pagare qualcuno che fino adesso non ha pagato.

C'è poi la questione del riferimento allo stipendio. Il disegno di legge parla del 50 per cento come misura massima, rispetto allo stipendio delle tabelle del 1952. Noi sappiamo che questi stipendi, per il riordinamento del

trattamento economico degli impiegati, saranno modificati. Ma, indipendentemente da questa prospettiva, è il caso di riferirsi a un dato fisso, quale è lo stipendio goduto in un determinato momento? È evidente che il trattamento dei dipendenti subirà sempre dei miglioramenti e che, prima o poi, i diritti casuali finiranno per divenire un diritto fisso, perderanno cioè ogni rapporto di dipendenza col lavoro e con l'entità del lavoro svolto.

Allora, se vogliamo seguire il principio della parrucca, a cui accennavo prima, il sistema può anche essere accettato; ma se vogliamo mettere il compenso in relazione con la prestazione, dobbiamo riferire questa quota massima non a un dato fisso di un determinato periodo, ma agli stipendi che si godranno, tenendo conto, nello stabilire l'aliquota, che mentre gli stipendi del 1952 erano piuttosto bassi, i prossimi dovranno raggiungere un livello più alto, in quanto vi sarà il riassorbimento di altre voci nello stipendio base.

C'è un'altra questione che suscitava in me una certa perplessità. Nel disegno di legge, all'articolo 8, è detto che entro 60 giorni dovranno essere formulate le nuove tabelle. C'è da domandarsi come si opererà in questi sessanta giorni. Io sono sicuro che il Governo vorrà presentare queste tabelle al più presto; ma se eventualmente questo termine trascorresse per intero, determinerebbe una carenza di disposizioni per un periodo piuttosto lungo, con conseguenze gravissime. Già in occasione dell'ultima proroga, quando la legge fu votata a distanza di circa un mese, e forse più, dal momento in cui i diritti casuali erano stati soppressi, abbiamo sperimentato delle conseguenze veramente gravi e tristi, in quanto non si sono più effettuati i pagamenti per non rinunciare alla quota dei diritti casuali. È capitato perfino che in taluni posti non si siano effettuati sdoganamenti, in attesa dell'entrata in vigore delle nuove norme, per non rinunciare in quel periodo alla quota spettante.

Perciò i 60 giorni non trovano giustificazione. Il fatto che il Governo sia pronto — come io spero — ci autorizza a ridurre il termine ad un limite bassissimo.

Anche discutibili sono le norme penali che sono state introdotte, perché indubbiamente il giorno in cui saranno stati soppressi i diritti casuali, chi li percepisse potrebbe essere perseguito anche penalmente in base alle norme già in vigore.

Infine vi sarebbe da fare qualche considerazione circa la copertura finanziaria. V'è infatti una diminuzione delle entrate, in quanto

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1954

alcuni diritti e compensi vengono soppressi; vi è invece il mantenimento degli assegni personali, ragguagliati alla media delle somme percepite lo scorso anno.

Pur tenendo conto che col mantenimento del 3 per mille fino al 30 giugno 1955, il grosso della copertura sarà reperito, anche perché molto prima di allora entreranno in vigore le nuove norme — almeno lo speriamo — relative al trattamento economico degli impiegati, per un periodo di pochissimi mesi avremo una mancanza di copertura. Per alcuni mesi successivi, invece, avremo una entrata esuberante, perché quel 3 per mille, dopo il riordinamento, non dovrebbe più servire per la copertura specifica di questi diritti, che invece dovrebbero trovare la loro copertura.

Quindi il problema si pone più dal punto di vista formale che sostanziale, anche perché una piccola differenza pare che possa essere reperita nelle possibilità degli stessi capitoli di spesa per compensi al personale nei bilanci già votati dal Parlamento.

Pertanto potremo introdurre il riferimento a questi capitoli senza preoccuparci di trovare nuove fonti.

Altri problemi si presenteranno nello scendere all'esame dettagliato del disegno di legge. Pare che sia particolarmente interessante il problema dei dipendenti della Motorizzazione civile, i quali sostengono che la loro prestazione è di natura del tutto professionale, come quella degli avvocati di stato, dei notai, ecc. Il che mi sembra molto esagerato. In verità si tratta di una prestazione di carattere particolare, anche se non si può parlare in questo caso di interesse esclusivo del privato, perché esiste anche l'interesse dello Stato.

C'è poi il problema dei conservatori, per i quali il disegno di legge non si applica; ma intanto col 31 luglio essi non potranno percepire più nulla. Quindi, prima di questa data, bisognerà aver emanato qualche disposizione per i conservatori dei registri immobiliari.

Per districare tutta la materia che ho esposto, occorrerà certamente parecchio tempo. Quando avremo risolto le questioni di principio più importanti, suggerirei al Presidente di riesaminare la proposta, già presentata da alcuni colleghi, di nominare un sottocomitato per addivenire allo studio delle questioni di dettaglio.

PRESIDENTE. Ringrazio il collega Marotta per l'ampia, precisa ed esauriente relazione che ha fatto.

DI VITTORIO. Onorevole Presidente, innanzi tutto desidero associarmi al ringraziamento che ella ha rivolto al collega Marotta per la sua chiara e precisa relazione, che faciliterà certamente la nostra discussione.

Io, d'accordo con la parte conclusiva della relazione del collega Marotta, ritengo che bisogna innanzi tutto risolvere le questioni di principio, poiché, una volta d'accordo su queste, tutto il resto è risolto.

Una soluzione concordata, del resto, mi pare possibile, perché, se ciò che diciamo da tutte le parti è vero, non c'è un dissenso sulla questione di fondo: sopprimere cioè i diritti casuali che non rispondono ad esigenze effettive di carattere storico. Ciò significa attenersi al messaggio del Presidente della Repubblica e risolvere il problema, senza però danneggiare i dipendenti statali che hanno fruito finora dei diritti casuali.

Se riconosciamo questo, non dovrebbe risultare difficile trovare un accordo sul disegno di legge che dobbiamo approvare.

Il dissenso consiste soltanto in questo: nella linea di demarcazione che il provvedimento, all'articolo 1, stabilisce tra i diritti cosiddetti storici che dovrebbero essere conservati e gli altri che dovrebbero essere aboliti.

Il collega Marotta, nella sua coscienziosa relazione, ha messo in evidenza gli inconvenienti che presenta questa forma di demarcazione. Perché la storicità si dovrebbe fermare al 1937 e non giungere al 1945? E perché non cominciare dal 1930? È difficile dare una spiegazione che abbia un fondamento logico.

Sappiamo tutti che questo modo di differenziare i diritti, che sarebbe giusto mantenere, da quelli che sarebbe bene abolire, non può avere una base logica, perché si dovrebbe supporre che chi ha legiferato fino al 1937 ha fatto bene e male chi ha legiferato dal 1937 in poi.

Una data non può quindi costituire una base logica, mentre, per voler dare un carattere definitivo alla soluzione di questo problema, occorre seguire un fondamento razionale. Se adottiamo una soluzione definitiva che determini delle ingiustizie, le quali siano contro la ragione e la logica, non facciamo opera utile; invito quindi ad emanare disposizioni che eliminino ingiustizie, irritazioni e sperequazioni.

Dal momento che siamo tutti d'accordo, perché lo Stato, occorrendo, si accoli l'onere della soppressione di alcuni diritti casuali e della corresponsione di quanto si deve dare

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1954

al personale che finora ne ha fruito, vediamo di fare l'operazione in modo da evitare malcontenti.

Vorrei citare un esempio di incongruenza determinato dal voler differenziare i diritti da mantenere da quelli da sopprimere, sulla base di una data. Ci sono dei servizi del Ministero delle finanze più antichi ed altri più recenti. Per esempio la riscossione della imposta I. G. E. è tra i servizi più recenti. Ora, col criterio di demarcazione fornito dalla data, i servizi antichi continuerebbero a percepire i diritti casuali; gli altri, per il fatto che sono istituiti dopo, non li percepirebbero più. Perciò si avrebbero nello stesso ufficio due impiegati che compiono le stesse funzioni, che hanno le stesse responsabilità, e che non percepirebbero gli stessi emolumenti. V'è logica in tutto questo? Quando questi due impiegati verranno a sottoporre al legislatore l'incongruenza di questa soluzione, quale giustificazione potremo dare? Soltanto questa: che il secondo è sfortunato per il fatto di non essere stato addetto ad un servizio anteriore al 1937.

Non si può fare quindi « tabula rasa » senza commettere un'ingiustizia. Dobbiamo sforzarci di trovare una soluzione, che ci permetta di risolvere il problema in modo definitivo e logico.

C'è qualcuno tra noi oggi, compreso il Governo, capace di proporre una soluzione di carattere definitivo, che non presenti inconvenienti? In due o tre giorni nessuno sarebbe in grado di suggerire questa soluzione che io invoco e che non sarei in grado di proporre nei suoi dettagli.

D'altra parte siamo chiusi in una tenaglia: la legge scade alla fine del mese e vi è l'esigenza di una soluzione immediata. Non possiamo più rinviare, perché significherebbe mancare di rispetto al Presidente della Repubblica, dopo il suo messaggio al Parlamento.

Perciò la soluzione che proponiamo noi è quella contenuta nel nostro emendamento all'articolo 1 che suona in questi termini:

« I proventi di cui alla legge n. 948 del 27 dicembre 1953, nonché gli altri proventi, comunque denominati che percetti, non gravanti sul bilancio dello Stato, sono temporaneamente trasformati in « tasse speciali » ed il relativo importo è incamerato al bilancio in attesa di quanto disposto dal 4° comma del presente articolo.

« Del pari sono trasferite a carico del bilancio dello Stato le spese attualmente

gravanti su tali fondi, comprese quelle per il personale, comunque assunto e denominato.

Nulla è innovato per quanto ha riguardo ai proventi delle Conservatorie dei registri immobiliari e delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

« È demandato ad una apposita Commissione parlamentare di predisporre un provvedimento legislativo, da emanarsi entro sei mesi dalla data di applicazione della presente legge, con il quale dovrà provvedersi alla determinazione di quali tra le particolari indennità e proventi speciali, qualunque sia la loro denominazione, a carico e non del bilancio dello Stato, fissati dalle leggi o regolamenti o disposizioni interne, siano da confermare o da attribuire in aggiunta alla retribuzione tabellare, in relazione a particolari rischi, responsabilità, attività o condizioni di lavoro.

« Al personale dovrà comunque essere assicurata la conservazione del trattamento in godimento ai sensi di quanto disposto dall'articolo della presente legge ».

Il nostro emendamento permette di dare al Governo, e al Parlamento insieme, la possibilità di avviare a soluzione il problema, di risolverlo nel suo fondo dal punto di vista giuridico. Inoltre la nomina di una commissione di competenti, che possa lavorare insieme col Governo, permetterà di preparare, nel periodo di sei mesi, la tabella dei diritti che debbono essere mantenuti e di quelli che debbono essere soppressi, stabilendo dei criteri. Uno dei criteri potrebbe essere, per esempio, quello suggerito dal collega Marotta: quello della relazione tra prestazione e compenso, o quello della responsabilità particolare.

Siccome non c'è dissenso sull'onere — poiché neppure il Governo vuole sacrificare nessuno — mi pare che la base di un accordo già ci sia. Evitiamo una legge che risentirebbe dell'improvvisazione e che avrebbe la pretesa di dare un assetto definitivo ad un problema così complesso, sul quale non siamo ancora pronti a dare una soluzione logica e giusta.

Perché dovremmo rinunciare alla possibilità che abbiamo, di spendere il tempo necessario per dare una soluzione minuziosamente studiata, fondata su determinati principi di giustizia e di perequazione, in modo che la legge corrisponda agli scopi che ci sono comuni?

D'altra parte, dal punto di vista finanziario, mentre la soluzione del disegno di

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1954

legge governativo — come ha osservato il collega Marotta — espone lo Stato ad un maggiore onere, perché ci sono dei diritti che vengono soppressi, senza che lo Stato ne riscuota il corrispettivo né sotto forma di tributi né sotto forma di diritti speciali, il nostro emendamento trasforma tutti questi diritti in tributi diretti verso lo Stato, normalizzando e legalizzando la situazione. In seguito si vedrà quali devono essere mantenuti e quali devono essere eliminati.

Credo che il Governo non dovrebbe avere nessun motivo sostanziale per insistere nel dare una soluzione di carattere definitivo su una base che genererebbe malcontento tra le varie categorie di impiegati statali che godono dei diritti casuali, malcontento che determinerebbe agitazioni e costringerebbe certamente il Governo a modificare le disposizioni legislative già emanate.

Prego perciò il Governo di prendere in considerazione il nostro punto di vista, che ci sembra corrispondere a una esigenza di ordine generale.

PELLA. Desidero avere qualche chiarimento sull'onere che può gravare sul bilancio in base a questo provvedimento. Gli articoli 3 e 4 contemplano due tipi di assegno personale: l'articolo 3 a favore del personale che ancora parteciperà alla ripartizione; l'articolo 4 a favore del personale che non vi parteciperà. È possibile avere notizie sull'ammontare complessivo dell'onere previsto da questi due assegni personali?

In secondo luogo desidererei sapere se agli effetti della copertura — dato che, a prescindere da qualsiasi considerazione di opportunità, non mi sembra applicabile l'articolo 43, perché qui si tratta di capitoli di nuova istituzione — nei capitoli attuali di bilancio, nel gruppo delle voci relative al personale, vi siano disponibilità sufficienti; oppure se si ritiene di dover provvedere a nuovi mezzi di copertura.

In terzo luogo desidero sapere se è possibile — dato che l'assegno personale verrà riassorbito previo conguaglio dalla legge generale sul trattamento economico — che questi conguagli siano contenuti in una unica direzione a favore delle persone o se invece si ritiene che vi possano essere dei conguagli negativi, nel senso di dover togliere al personale parte di quello che ha già avuto.

ANGIOY. Sono stato presentatore di un provvedimento di legge di proroga. Desidero richiamarmi alle ragioni che hanno motivato a suo tempo tale proposta di legge. Nel

mese di maggio ebbi l'onore di richiamare l'attenzione del Presidente sull'opportunità di riunire la Commissione finanze e tesoro, perché prendesse in esame questo problema. Nel dicembre infatti era stato già approvato un provvedimento di proroga ad iniziativa mia, quale primo proponente, e di deputati appartenenti ad ogni settore politico della Commissione.

Ciò nel timore che, essendo a breve scadenza il limite di proroga, fossimo poi costretti ad esaminare soltanto in extremis questo problema.

Il Presidente obiettò che le norme del regolamento non consentivano di investire in quella forma la Commissione di questo problema. Presentai allora al Governo un'interrogazione, che non ebbe risposta. Fui perciò costretto, nell'imminenza della scadenza, a presentare una nuova proposta di legge di proroga pura e semplice.

Ho premesso questo perché, dopo le osservazioni fatte dal Presidente della Repubblica nel suo messaggio, una proposta di proroga poteva assumere un aspetto polemico, mentre invece erano state obbiettate delle ragioni che anche noi avevamo riconosciuto fondate.

Però mi pare che, a distanza di tempo, lo stesso disegno di legge del Governo si traduca in un provvedimento di proroga pura e semplice. Io avrei capito che tutta la materia relativa ai diritti casuali venisse sottoposta all'esame della Commissione. Allora saremmo stati investiti della materia. Ma il disegno di legge governativo in sostanza dice che, per quanto riguarda i diritti casuali, verrà provveduto in base alle tabelle che saranno successivamente studiate. Pone solo delle limitazioni: che la regolamentazione di questi diritti verrà effettuata nell'ambito della regolamentazione precedente al 1° novembre 1937 e che è temporaneamente mantenuta, fino al 30 giugno 1955, la ritenuta del 3 per mille di cui già si è parlato.

Gli onorevoli Marotta e Di Vittorio hanno avanzato delle obiezioni. Essi hanno rilevato che non è possibile prendere il 1° novembre 1937 come data di discriminazione, in quanto una data di per sé non è valida a stabilire un fondamento di diritto. Ma la realtà è che questa data viene presa come quella che rappresenta l'ultimo riordinamento dei diritti casuali. Si presume cioè che in quella data sia stata rielaborata tutta la materia e le sia stata data una seria regolamentazione.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1954

Ciò però conforta la tesi degli onorevoli Marotta e Di Vittorio, che bisognerebbe riprendere in esame tutti i diritti casuali stabiliti fino a oggi. Solo così verremmo effettivamente investiti della materia.

In un disegno di legge, elaborato ad opera del ministro Vanoni nel 1952, si era fatto un tentativo di questo genere, si erano cioè rielaborati tutti i diritti e i compensi fino a quella data, formulando una tabella. Ma è un disegno di legge decaduto e pertanto non più sottoposto al nostro esame.

Insisto perciò sulla considerazione che l'attuale disegno di legge governativo prevede una rielaborazione dei diritti effettuata, entro certi limiti, dai ministri competenti; ma non dalla nostra Commissione. Perciò il problema viene rinviato nel tempo e viene sottratto al nostro esame.

Qui vi sono tre interessi convergenti: occorre contemperare un interesse dello Stato in se stesso, un interesse delle categorie che beneficiano di questo diritto e un interesse dei cittadini nella loro generalità.

L'onorevole Di Vittorio ha accennato a un aspetto, che anche io ho tenuto presente con l'emendamento che ho presentato. Rileva l'onorevole Di Vittorio che abolendo i diritti successivi al 1° novembre 1937 si presuppone di dare un beneficio ai cittadini e che questo sia nell'interesse dello Stato. Ora non credo che siamo in grado in questo momento di stabilire esattamente questo criterio, perché non abbiamo all'esame quei diritti e compensi che dovremmo regolare.

Io sostengo, come sostiene l'onorevole Di Vittorio, che in via di principio nessuno di questi diritti debba essere abolito e che debbano invece essere costituiti dei tributi speciali devoluti allo Stato. Questo punto di vista ha un suo fondamento, perché in realtà nessuna obiezione vera e propria è stata sollevata dai cittadini. Se c'è stata qualche obiezione, essa è stata nei riguardi del beneficiario. Si è eccepito cioè che gli impiegati dello Stato, percependo quei diritti per ripartirli tra di loro, li rendono illegittimi. Ma questi diritti, che si sono ormai incorporati nei prezzi, non credo che debbano essere soppressi come cespiti di entrata dello Stato, proprio in questo momento in cui cerchiamo tutte le fonti possibili di reperimento di fondi. Questi diritti sono diventati pacifici, sono nell'uso comune, e il loro mantenimento non porterebbe ai cittadini né un senso di reazione per la loro illegittimità né un danno economico rilevante. Viceversa potrebbero derivare dei benefici illeciti per alcune categorie di

cittadini, che automaticamente diventerebbero beneficiari della soppressione di questi diritti, perché difficilmente diminuirebbero i prezzi degli articoli in cui si sono incorporati.

Perciò quei diritti che sono attualmente nell'uso debbono essere devoluti allo Stato e devono far parte di un cespite normale di entrate. E ciò rappresenta una cautela anche da un altro punto di vista. In sostanza lo Stato, concedendo ai suoi dipendenti il beneficio di questi determinati compensi, attraverso una forma che poteva essere non perfettamente corretta, veniva ad acquisire il beneficio di poter manovrare tutte quelle somme per l'indennità di funzione e per l'assegno perequativo, che non venivano corrisposte agli stessi beneficiari. Quindi questi diritti, che i dipendenti dello Stato percepivano direttamente dai cittadini, consentivano allo Stato l'economia di altrettante somme, che non corrispondeva ai suoi dipendenti. Ora non so se la trattenuta del tre per mille sui mandati emessi dall'Amministrazione dello Stato varrebbe ad assicurare la copertura dell'indennità di funzione e dell'assegno perequativo.

A parte questo aspetto secondario, rimane questo aspetto principale del problema, che cioè non abbiamo l'esatta nozione dell'importo complessivo dei diritti che verrebbero aboliti. E in questo momento in cui si cercano le fonti per dare copertura a importanti disegni di legge — come quello sui ciechi civili — non credo che lo Stato debba rinunciare a una fonte di questo genere, anche se questa dovesse ammontare soltanto a quattro o cinque miliardi.

Ho parlato poco fa di tre esigenze: l'esigenza dello Stato, l'esigenza dei cittadini e l'esigenza dei beneficiari. Questa ultima ha un duplice aspetto: uno è quello esaminato dal collega Marotta, con i suoi riflessi rispetto ai cittadini. Ma v'è anche un altro aspetto. Nell'esame di questa materia siamo partiti dal presupposto che i beneficiari, pur avendo rispetto ad altre categorie di dipendenti statali un trattamento economico più favorevole, tuttavia nel loro complesso sono ben lontani dal percepire quella retribuzione minima che si ritiene indispensabile nella attuale situazione. Orbene, come possiamo oggi ragguagliare questa perequazione con tale esigenza? Riferendoci ad un disegno di legge che è ancora futuro, cioè quello del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti statali. Ma finché non avremo questo preciso metro di ragguaglio, non sapremo

entro quali limiti dobbiamo muoverci, perché il diritto di questi impiegati non venga leso.

Dall'onorevole Pella è stata affacciata la possibilità che i provvedimenti contemplati dalla legge-delega siano tali, per cui a un determinato momento, nell'adeguamento dell'assegno *ad personam*, si debba addirittura arrivare ad un rimborso; nel senso che, ove anche la legge-delega costituisca un livello più alto rispetto alla categoria più bassa, potrebbe non determinare un livello più alto rispetto a queste categorie di dipendenti.

Noi eravamo invece partiti dal punto di vista che ai beneficiari di questi diritti non venisse in nessun caso menomato il trattamento economico, anche se quello futuro non raggiungesse i limiti auspicabili.

Tutto questo non si può regolare nel brevissimo periodo di tempo che abbiamo a disposizione, senza risolvere il problema di fondo, che è quello della rielaborazione di tutta la questione dei diritti casuali in tutte le loro voci e nella loro incidenza rispetto a tutte le categorie di beneficiari.

Perciò la nostra discussione si dovrà necessariamente mantenere in questi limiti: studiare la possibilità di rinviare l'esame di tutta la materia, delegandola a chi si riterrà più idoneo, sia esso il Governo o sia una Commissione parlamentare; in modo che, una volta che saranno acquisiti questi elementi base, si possa poi arrivare alla perequazione nei riguardi del trattamento economico.

FERRERI PIETRO. Nell'espone le mie idee circa la soluzione che ci viene proposta col disegno di legge governativo n. 1038 e con le proposte di legge di iniziativa parlamentare sulla materia dei diritti casuali, vorrei stare ben fermo su un punto di partenza, perché non si trovi il modo, attraverso la preoccupazione di risolvere adeguatamente i particolari, di distruggere quelli che erano gli orientamenti e le decisioni comuni della Commissione.

Il relatore ha fatto la storia delle vicissitudini dei precedenti provvedimenti che hanno portato alla proroga dei diritti casuali e ha fatto capire che questa era l'unica maniera per provvedere, di fronte alla imminente scadenza dei diritti medesimi.

Ma in questo atteggiamento era implicito per lo meno l'assenso di abolire i diritti casuali e di regolare il compenso per questi dipendenti statali in modo che esso perdesse il carattere di un particolare provento.

Adesso ho l'impressione che si cerchi di accantonare questo stato d'animo e che si voglia riportare la discussione sui diritti casuali.

Si dice che il criterio adottato dal Governo nel disegno di legge, fissando la data del 1° novembre 1937, è troppo meccanico per poter essere giudicato idoneo a determinare quali tra questi diritti casuali debbano sussistere e quali debbano essere eliminati.

L'onorevole Angioy ha già detto cose interessanti a questo riguardo, che vanno a integrare quanto diceva su questo punto lo stesso onorevole Di Vittorio. L'onorevole Angioy ha detto che la data del 1° novembre 1937 è stata scelta perché in quel momento si è riordinata tutta la materia dei diritti casuali con un unico criterio direttivo. Senonché questi diritti casuali in seguito sono diventati troppo numerosi, troppo vasti e in un certo senso incompatibili con i criteri antichi; poiché ad essi sono stati chiamati a partecipare impiegati dello Stato che a quelle prestazioni non partecipano in modo assoluto. Cosicché tali diritti hanno preso l'aspetto di integrazione di stipendio e hanno creato nell'interno dell'Amministrazione un dissidio tra i vari impiegati. Infatti i diritti casuali — diciamo così — storici costituiscono il corrispettivo di una prestazione personale e non un diritto derivante dal far parte di una amministrazione anziché di un'altra.

Dobbiamo quindi esaminare il disegno di legge o qualunque altra proposta su questa materia tenendo per fermo quanto abbiamo stabilito in seguito al messaggio del Presidente della Repubblica: che cioè non si potevano in quel momento accettare i principi contenuti nel messaggio e che era necessario fare un'altra proroga dei diritti casuali.

Anche la proposta che fa l'onorevole Di Vittorio è in un certo modo una richiesta di proroga, perché egli propone che entro sei mesi una Commissione parlamentare esamini quali di questi diritti possono essere mantenuti e quali, benché non storici, possono essere introdotti e riconosciuti, perché hanno le stesse caratteristiche, rispondono alle stesse esigenze e modalità che avevano quelli esistenti prima del 1937.

La proposta Di Vittorio ha il vantaggio di sopprimere i diritti casuali, nel senso che immette nelle casse dello Stato, come entrata vera e propria, tutto quanto i cittadini pagano oggi per diritti casuali.

DI VITTORIO. Quindi normalizza la situazione.

FERRERI PIETRO. Ma in precedenza noi ci siamo mossi su un'altra direttiva: abbiamo sempre criticato la legittimità di questi diritti casuali, non soltanto il fatto

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1954

che questi diritti non avessero nessuna traccia nella contabilità dello Stato.

DI VITTORIO. Noi vogliamo sopprimerli, ma senza creare ingiustizie.

FERRERI PIETRO. Quindi la proposta dell'onorevole Di Vittorio lascia intatta la sostanza. Io assimilo la proposta Di Vittorio a quella che ha fatto l'onorevole Angioy di proroga pura e semplice.

Devo dire qualche cosa anche sul quarto comma della proposta Di Vittorio. Se esso si riferisce a una Commissione parlamentare che assista il Governo nella emanazione di una legge delegata e particolareggiata, allora bisogna che oggi si proponga una legge di delega al Governo, per poter provvedere in questo senso.

DI VITTORIO. No. Vi sono già troppe leggi di delega. La Commissione può collaborare col Governo nel predisporre un disegno di legge. Io non difendo il mio testo nelle sue parole, ma difendo il principio. Sono pronto ad accettare le sue proposte di modifica.

FERRERI PIETRO. A parte questa circostanza esteriore, io ritengo che ogni proposta — tanto quella dell'onorevole Angioy, quanto quella dell'onorevole Di Vittorio — che suoni proroga pura e semplice, salva una migliore regolamentazione dell'attuale stato di cose, non risponda a quanto noi avevamo già acquisito nella nostra precedente deliberazione. Del resto, dal modo in cui si esprime l'onorevole Di Vittorio, appare chiaro che, secondo lui, pochi dovrebbero essere questi diritti casuali da eliminare e molti quelli da conservare, perché egli si esprime dicendo che questa Commissione si dovrebbe pronunciare su quanti diritti casuali dovrebbero restare e quanti dovrebbero essere eliminati. Il che, secondo me, significa che si tratta solo di eliminarne qualcuno, mentre il grosso dovrebbe restare.

Perciò, concludendo, io dico che l'impostazione che il relatore ha dato, salvo l'esame di quei punti che egli ha sottolineato, deve essere accettata. Pertanto io non mi sposterei dal principio generale adottato dal disegno di legge governativo e penso che sull'articolo 1 la Commissione potrebbe dare il suo parere favorevole.

GEREMIA. Dirò francamente che io sono contro i diritti casuali per diverse ragioni.

Vi sono le ragioni storiche e a questo riguardo il messaggio del Presidente della Repubblica è già esauriente. Quanto alle ragioni economiche, noi sappiamo che gli oneri relativi ai diritti casuali, specialmente

in certi settori, come quelli delle dogane e della motorizzazione, assumono particolare rilevanza, e ciò evidentemente influisce su tutti i fatti economici che hanno origine dalle dogane e dalla motorizzazione.

Se a questi oneri economici volessimo dare il carattere di oneri sociali, essi non dovrebbero essere diretti esclusivamente a quelle ristrette categorie che esplicano le funzioni di distributrici di certificati o di altri atti, ma dovrebbero essere estesi a tutte le categorie di impiegati della Amministrazione statale. In questo senso la costituzione del fondo, come è proposta dall'onorevole Di Vittorio, potrebbe essere accolta. Poiché allora si tratterebbe di costituire un fondo previdenziale e non dei diritti per un ristretto nucleo di persone privilegiate. Il fondo, come tale, funzionerebbe non soltanto per i diritti casuali, ma per tutti quegli altri speciali trattamenti che i funzionari percepiscono: per esempio tutte le medaglie di presenza e tutte quelle indennità speciali che i funzionari dello Stato percepiscono quando fanno parte di commissioni nell'interno dell'Amministrazione o al di fuori dell'Amministrazione; indennità che sono spesso causa di dissidio tra gli stessi funzionari, come ben sa chi ha pratica della burocrazia.

Perciò, il fondo di cui ha parlato l'onorevole Di Vittorio può essere accettato, ma riveduto nel senso da me detto. Se vogliamo mantenerlo come onere sociale, deve avere il funzionamento di tutti gli altri oneri sociali, che non sono riferiti a un nucleo ristretto di persone, ma si estendono a tutte le categorie.

Poi vi è il lato politico. Sulla definizione di democrazia tutti siamo d'accordo, nel senso di considerarla come uguaglianza di condizioni, economiche, sociali, politiche.

Quando dico uguaglianza di condizioni economiche, mi riferisco a quel punto su cui tutti possiamo essere d'accordo, di garantire un minimo di condizioni atte ad assicurare la vita a tutti i cittadini. Ora, mantenendo questo istituto dei diritti casuali, veniamo a conservare e consolidare uno di quei fatti che mettono in evidenza una sperequazione gravissima di retribuzione tra alcune categorie di impiegati, che dovrebbero invece fruire di un uguale trattamento economico, sia perché uguale è il criterio con cui sono arrivati a quel posto, sia perché uguale è il titolo alla vita, sia perché uguale è la loro attività.

Se voi intendete insistere su questo argomento, cioè sul mantenimento dei diritti casuali che vanno riferiti esclusivamente

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1954

a una parte degli impiegati della pubblica amministrazione, io, come funzionario dello Istituto della previdenza sociale, dovrei schierarmi contro tutta quella campagna che viene fatta dai parlamentari, dalla pubblica opinione e dai dipendenti del tesoro e delle finanze — verso i quali non ho nessuna pietà, stando su questo argomento — per togliere quelle sperequazioni esistenti tra dipendenti parastatali e dipendenti statali. Sostenendo questa tesi, non sostengo un interesse personale, ma intendo parlarne esclusivamente sotto un profilo politico, per affermare il principio democratico dell'uguaglianza economica nei confronti di tutte le categorie di dipendenti statali.

Una disuguaglianza potrebbe essere giustificata quando vi fosse una responsabilità speciale, come esiste in base all'articolo 2675 del Codice civile per i conservatori dei registri immobiliari. Per tutte le altre categorie questa responsabilità speciale non esiste. Si tratta soltanto di un lavoro straordinario, come dice nel suo messaggio il Presidente della Repubblica; e se si tratta di un lavoro straordinario, deve essere pagato come tale dallo Stato, non con un particolare onere imposto ai cittadini.

Ricordo dai miei studi universitari la distinzione tra imposte e tasse: le imposte si riferiscono a un tributo richiesto alla collettività; le tasse si riferiscono invece a un servizio particolare di un dato momento o di un momento successivo reso al singolo cittadino. Ma se un cittadino ha bisogno di un certificato da presentare all'Istituto di previdenza sociale per ottenere gli assegni familiari o di un certificato delle imposte per dimostrare quali redditi abbia, vi pare giusto che debba pagare quaranta, cinquanta o cento lire per ottenerlo? Questo è deplorabile sotto il punto di vista politico, sotto il punto di vista morale e sotto il punto di vista cristiano.

L'onorevole Di Vittorio parlava di logica. Al principio del suo ragionamento io non comprendevo come egli impostasse questa questione; ma successivamente ho visto quale era la sua logica. Egli ha detto infatti che i diritti casuali sono in rapporto ad alcuni speciali servizi che fino al 1937 costituivano un certo nucleo, che successivamente se ne sono avuti degli altri e che dopo il 1954 potranno esserne creati ancora degli altri. Perciò egli vorrebbe mantenere e ampliare questi diritti casuali. Ma ciò è veramente illogico. Se vogliamo parlare di logica, essa sta in questo: possono tali diritti costituire un istituto giuridico dalla opinione pubblica generalmente accettato? Se questa è la fonte, attraverso la quale i diritti casuali si possono

incanalare nell'economia dello Stato, accettiamola pure; ma in favore non di alcuni singoli o di alcuni nuclei di singoli, bensì in favore di tutti i dipendenti statali.

L'onorevole Di Vittorio parla di ingiustizia. Ma l'ingiustizia è questa: che ventimila dipendenti statali, i quali hanno avuto la fortuna o il consiglio paterno di concorrere al Ministero delle finanze o a quello del tesoro anziché al Ministero del lavoro o a quello dell'agricoltura, percepiscano degli assegni che gli altri dipendenti non hanno, pure svolgendo gli uni e gli altri lo stesso lavoro. Questa è ingiustizia, questo è privilegio feudale, creato da alcune categorie. La burocrazia è strapotente; se infatti vogliamo vedere come si è arrivati allo stato attuale dei diritti casuali, notiamo che si è voluto rafforzare quel diritto antico che corrispondeva a una legittima corresponsione di un lavoro, a una legittima corresponsione di un onere e di un rischio, creando un'altra serie di diritti. Si è così finito per togliere la legittimità anche a quel vecchio diritto, che si può tuttavia eliminare anche nella sua legittimità. Aboliamo perciò l'articolo 2675 del Codice civile e quando lo avremo fatto, si sarà liberato il terreno da tutti i pretesti che giustificano i diritti casuali.

DI VITTORIO. Tenga conto che non siamo stati noi a istituire i diritti casuali.

GEREMIA. Concludendo, se vogliamo arrivare a quella uguaglianza generale di retribuzioni e di trattamento economico, che non credo sia lontana — purché non intervenga l'azione subdola continua dei funzionari delle finanze e del tesoro nei confronti dei dipendenti delle altre amministrazioni — cominciamo fin d'ora col togliere la sperequazione determinata dai diritti casuali e costituiamo pure quel fondo di cui parla l'onorevole Di Vittorio nel suo emendamento, esteso, peraltro, nei termini e nella ampiezza che io ho esposto: inteso cioè come fondo funzionante per tutte le categorie dei dipendenti statali.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda, essendo già cominciata la seduta dell'Assemblea, la discussione di questo disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,25.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI